

Unione dei Comuni 'Castelli tra Roero e Monferrato' - Govone (Cuneo)
Unione dei Comuni "Castelli tra Roero e Monferrato". Statuto Unione.

INDICE

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 Finalità e funzioni
- Art. 2 programmazione, cooperazione e coordinamento
- Art. 3 risorse finanziarie
- Art. 4 sede dell'Unione
- Art. 5 stemma e gonfalone
- Art. 6 adesioni all'Unione
- Art. 7 scioglimento dell'Unione
- Art. 8 recesso dall'Unione
- Art. 9 attività regolamentare

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

- Art. 10 organi dell'Unione
- CAPO I IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA'
- Art. 11 composizione, elezione e durata del Consiglio
 - Art. 12 consiglieri
 - Art. 13 adunanze
 - Art. 14 organizzazione del Consiglio
 - Art. 15 competenze del Consiglio

CAPO II IL PRESIDENTE

- Art. 16 elezione, cessazione
- Art. 17 competenze
- Art. 18 il Vicepresidente

CAPO III LA GIUNTA

- Art. 19 composizione, nomina, status, durata in carica e cessazione
- Art. 20 competenze
- Art. 21 funzionamento

TITOLO III L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE

CAPO I LA GESTIONE DELL'UNIONE

- Art. 22 principi e criteri di gestione
- Art. 23 personale

CAPO II ORGANI BUROCRATICI

- Art. 24 il segretario
- Art. 25 il vice segretario
- Art. 26 i responsabili di servizio
- Art. 27 designazioni, durata incarico e revoca di rappresentanti dell'Unione in organi esterni

CAPO III I CONTROLLI INTERNI

- Art. 28 principi generali del controllo interno
- Art. 29 controllo interno di regolarità contabile
- Art. 30 controllo di gestione
- Art. 31 controllo per la valutazione del personale
- Art. 32 controllo e pubblicità degli atti monocratici
- Art. 33 organo di revisione dei conti

TITOLO IV FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 34 principi generali

Art. 35 accordi di programma

TITOLO V PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 36 associazionismo e partecipazione

Art. 37 istanze, petizioni e proposte

Art. 38 accesso agli atti amministrativi

Art. 39 partecipazione al procedimento

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 modifiche allo statuto

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Finalità e funzioni

1. L'Unione dei Comuni "Castelli tra Roero e Monferrato", nel prosieguo denominata "Unione", è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti: CASTELLINALDO D'ALBA, GOVONE, SAN MARTINO ALFIERI, espressa dai relativi Consigli Comunali, in attuazione dell'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, della legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e con riferimento alla Legge Regionale 28 settembre 2012 n. 11, per l'esercizio associato delle funzioni che, i Comuni, delegano all'Unione con il presente statuto, al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento dei limiti e degli squilibri economico-sociali, ottimizzando le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, di seguito elencate:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- h) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- i) Servizi in materia statistica;

2. il trasferimento delle funzioni in capo all'Unione garantisce il trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle stesse da parte dei comuni associati.

3. All'Unione possono essere attribuite ulteriori funzioni con deliberazione modificativa del presente statuto, da adottarsi da tutti i consigli dei comuni aderenti.

4. L'Unione è ente locale ed è pertanto dotata di autonomia soggettività giuridica, nell'ambito dei principi della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente statuto.

5. Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei comuni partecipanti.

6. l'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi ed alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità.

7. l'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.

8. La Giunta dell'Unione adotta con provvedimento di natura regolamentare le modalità operative delle funzioni svolte dall'Unione stessa.

Art. 2 – Programmazione, cooperazione e coordinamento.

1. L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri soggetti istituzionali, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.

2. I rapporti con i Comuni, con la Provincia e con la Regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

3. In particolare i rapporti con i comuni aderenti all'Unione sono improntati a principi di trasparenza, con la veicolazione di tutti gli atti fondamentali, e di imparziale gestione delle politiche di sviluppo del territorio, connesse alle funzioni attribuite.

Art. 3 – Risorse finanziarie

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.

2. Per la gestione delle funzioni fondamentali assegnate all'Unione, i comuni trasferiscono i propri fondi derivanti da imposte e tasse secondo la regolamentazione adottata dall'Unione stessa ed in via transitoria dal comune di maggior dimensioni.

3. L'Unione ha un proprio patrimonio,

4. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi gestiti direttamente.

5. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri di cui al comma 2, attraverso le contribuzioni di Regione, Provincia ed altri enti pubblici assegnate in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.

6. I comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'ente stesso, attraverso trasferimenti effettuati in base ai criteri dell'allegato "A".

7. I trasferimenti straordinari dei Comuni riguardano singole causali predefinite d'intesa con i Comuni dell'Unione.

8. Il trasferimento di funzioni e servizi all'Unione, da parte dei Comuni, deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. I trasferimenti e le risorse finanziarie terranno conto dei parametri di cui ai criteri previsti nell'allegata tabella di riparto sotto la lettera A). I parametri sono modificabili con deliberazione adottata dal Consiglio dell'Unione.

9. I trasferimenti di cui al presente articolo sono disposti di norma a consuntivo, su presentazione di idonea certificazione da parte del presidente e del responsabile del servizio finanziario dell'Unione. I comuni aderenti possono, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio, in relazione alle necessità emergenti.

Art. 4 – Sede dell'Unione

1. L'Unione ha sede nel Comune di Govone.

2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione.

3. I suoi organi ed uffici possono, rispettivamente, riunirsi e ubicarsi anche in sedi diverse, purché ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione.

Art. 5 – Stemma e gonfalone

1. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di “ Castelli tra Roero e Monferrato” e con il proprio stemma, deliberato dal Consiglio dell'Unione.
2. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell'Unione accompagnato dal Presidente o suo delegato.
3. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali devono essere autorizzati con apposito provvedimento del Presidente dell'Unione.

Art. 6 – Adesioni all'Unione

1. Dopo la costituzione, il Consiglio dell'Unione può accettare l'adesione di altri Comuni che ne facciano richiesta a mezzo di deliberazione del consiglio comunale proponente assunta con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all'esame del Consiglio dell'Unione, che decide sulla sua ammissibilità, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, i consigli comunali di tutti gli enti aderenti, compreso l'istante, approvino il nuovo statuto dell'Unione con le modalità di cui al presente statuto.
4. E' data facoltà al consiglio dell'Unione, per gli eventuali conferimenti assegnati in dotazione all'Unione, di esigere dall'ente istante quote di partecipazione da definirsi con l'atto di ammissione di cui al comma 2 e secondo i criteri di cui all'art.3, comma 6.

Art. 7 – Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie quando vengono meno i requisiti previsti dalla legge a seguito delle decisioni prese dai singoli Consigli comunali dei Comuni partecipanti che abbiano, con le procedure e la maggioranza richieste per l'adozione dello Statuto, deliberato di recedere dall'Unione.
2. L'Unione si scioglie anche quando la metà dei Comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti decorsi quarantacinque giorni dal rinnovo dei rispettivi Consigli Comunali
3. Nei casi di cui ai commi precedenti lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo, il Consiglio dell'Unione ed i Consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il presidente assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.
4. L'Unione si scioglie altresì, ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'art. 141 del TUEL 18/8/2000, n. 267
5. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa tra di loro, gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, in modo da garantire, ai sensi dell'art. 4 lett. G) della L.R. 11/2012, la continuità dello svolgimento delle funzioni e al salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente.
6. il personale dell'Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti.

Art. 8 – Recesso dall'Unione

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente con provvedimento consiliare adottato con le modalità e la maggioranza richieste per l'adozione dello Statuto.
2. Il recesso deve essere comunicato all'Unione entro il mese di Giugno di ogni anno, affinché il Consiglio della Comunità ne prenda atto. Il recesso ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Il recesso non deve recare nocimento all'Unione, All'uopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente, fino all'estinzione degli

stessi. Al Comune recedente è consentivo affrancare i medesimi, in tutto o in parte, fatti salvi i diversi accordi conclusi con il Consiglio dell'Unione.

4. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti o future.

Art. 9 – Attività regolamentare

1. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni.

2. I regolamenti sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente statuto.

3. Nelle more dell'adozione si applicano i corrispondenti regolamenti del Comune aderente di maggior dimensione demografica.

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 10 – Organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione:

- Il Consiglio
- il Presidente
- la Giunta.

CAPO I IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA'

Art 11 – Composizione, elezione e durata del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni associate, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico – amministrativo, approvando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i consigli Comunali.

2. Il consiglio è composto dal Sindaco e da tre rappresentanti, di cui uno di minoranza, ove presente, per ciascun Comune partecipante. In ogni caso ogni comune dispone quindi di quattro rappresentanti compreso il sindaco.

3. Ciascun Consiglio comunale provvede ad eleggere i tre rappresentanti tra i propri componenti.

4. L'elezione deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio Comunale

5. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale secondo il proprio regolamento adottato a maggioranza assoluta.

6. Al fine della convocazione della prima seduta del consiglio, gli Enti aderenti comunicano al Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti i nominativi dei rispettivi Amministratori eletti dal Consiglieri dell'Unione, entro dieci giorni dalla loro elezione.

7. Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti convoca e presiede la prima seduta del Consiglio, assistito dal proprio Segretario Comunale, entro dieci giorni dalla data in cui sono state acquisite tutte le comunicazioni.

8. Ai fini di cui al presente articolo, si intende per prima seduta quella convocata per la costituzione dell'Unione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione del nuovo presidente.

9. Il consiglio opera con deliberazioni collegiali.

10. I componenti il consiglio restano in carico sino alla scadenza del loro mandato e, comunque, sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti.

11. I consiglieri decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con la cessazione, per qualunque causa, del mandato loro conferito dal consiglio comunale, nonché con la perdita dei requisiti di

eleggibilità alla carica di consigliere comunale o di consigliere dell'Unione, ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.

12. Le dimissioni presentate dal Consigliere della comunità hanno efficacia immediata e non necessitano di presa d'atto.

13. In caso di dimissioni o cessazione per ogni altra causa, il consiglio comunale interessato provvedere alla relativa sostituzione, nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.

Art. 12 - Consiglieri

1. Sono attribuiti ai consiglieri dell'Unione i diritti e i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali.

2. Per i consiglieri che non intervento alle sedute per un intero anno, senza giustificati motivi, il presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.

3. Il Consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.

Art. 13 - Adunanze

1. Le sedute consiliari sono convocate e presiedute dal presidente o da chi ne fa le veci, di propria iniziativa, o entro venti giorni dalla richiesta di un quinto dei consiglieri ovvero di uno dei sindaci dell'unione, inserendo, in tali casi, all'ordine del giorno, le questioni richieste formulate secondo quanto previsto per le proposte di deliberazione.

2. le sedute del consiglio della Comunità sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal Regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

3. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati ed a maggioranza dei presenti, salvo diverse disposizioni della legge o del presente statuto.

Art. 14 – Organizzazione del Consiglio

1. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati da statuto e regolamento.

2. Il consiglio adotta il regolamento a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il consiglio provvede alle eventuali modificazioni del regolamento stesso.

3. La presidenza del consiglio compete al presidente dell'Unione e, in sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci.

Art. 15 – Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo dell'Unione, esercita il controllo politico sull'amministrazione e la gestione, anche indiretta, dell'Unione stessa e adotta, per l'esercizio delle funzioni e servizi di propria competenza, gli atti attribuiti dalla legge ai consigli comunali.

2. Nell'ambito dell'attività di indirizzo il consiglio approva direttive generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione alla propria attività istituzionale. Esso può impegnare la giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

3. L'attività di controllo del consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità al presente statuto.

CAPO II IL PRESIDENTE

Art. 16 – Elezione, cessazione

1. L'elezione del presidente avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il presidente dell'Unione deve rivestire la carica di sindaco di uno dei Comuni aderenti
2. Il Presidente dura in carica per il periodo di anni due e mesi sei e può essere rieletto.
3. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza dei componenti il Consiglio.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la decadenza del presidente.

Art. 17 - Competenze

1. il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne formula l'ordine del giorno, ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
2. Il Presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge e dallo statuto.
3. il Presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio. Nell'esercizio delle proprie competenze, il presidente, in particolare:
 - a) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio;
 - b) dà attuazione alle linee programmatiche di mandato, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri
 - c) nomina il segretario dell'Unione
 - d) promuove direttamente o avvalendosi del segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione
 - e) autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali
 - f) ha facoltà di delegare ai componenti della giunta i poteri che la legge e lo statuto gli attribuiscono.
 - g) ha facoltà di affidare incarichi specifici a consiglieri affinché seguano per conto dell'unione determinati problemi
 - h) rappresenta l'Ente in giudizio. Promuove e resiste alle liti e ha potere di conciliare e transigere.
 - i) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - j) riferisce periodicamente al consiglio sull'attività propria e dell'unione
 - k) adotta tutti gli atti che non sono attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi
 - l) nell'ambito della dotazione organica, conferisce le posizioni organizzative, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'ente.

Art. 18 – Vice Presidente

1. Il vicepresidente è il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal presidente, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Qualora anche il vicepresidente sia assente o impedito le funzioni vengono svolte dal sindaco più giovane di età.

CAPO III LA GIUNTA

Art. 19 – Composizione, nomina, status, durata in carica e cessazione

1. La Giunta è composta dal presidente della comunità che lo presiede e da tutti i sindaci dei comuni
2. I componenti della Giunta dell'Unione cessano:
 - con la cessazione dalla carica di Sindaco del Comune
 - con il rinnovo dell'amministrazione per scadenza naturale o anticipata del mandato
 - per il venir meno dei requisiti di nomina
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del presidente, la giunta decade. Sino all'elezione del nuovo presidente, la giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e le funzioni del presidente sono svolte dal vicepresidente.

Art. 20 - Competenze

1. La Giunta collabora con il presidente della comunità. In particolare:
 - a) dà attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al consiglio, mediante atti di carattere generale, o di indirizzo gestionale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri per l'esercizio delle funzioni delegate;
 - b) svolge attività propositiva nei confronti del consiglio della comunità
 - c) adotta tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi

Art. 21 – Funzionamento

1. Le riunioni della giunta non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati.
2. La giunta opera attraverso deliberazioni collegiali assunte a maggioranza dei componenti assegnati.
3. Le deliberazioni della giunta sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

TITOLO III L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE

CAPO I LA GESTIONE DELL'UNIONE

Art. 22 – Principi e criteri di gestione

1. L'Unione adegua l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione, allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'attività dell'amministrazione s'ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'ente, da quelle di gestione che sono svolte dal segretario e dai funzionari, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente statuto e dai regolamenti.
3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali in rapporto ai risultati da conseguire.
4. La tecnostuttura indicata al secondo comma esercita, ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento, le proprie competenze attraverso poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di conseguire i risultati attesi.

5. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 23 - Personale

1.L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti e opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto. Il regolamento di organizzazione, in particolare disciplina:

- a) la struttura organizzativo funzionale;
- b) la dotazione organica;
- c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio
- d) le forme di controllo interno di gestione
- e) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.

3.Il regolamento si ispira ai seguenti criteri:

- a) Organizzazione del lavoro per aree, progetti e risultati;
- b) Versatilità delle strutture per il raggiungimento degli obiettivi con efficacia, efficienza ed economicità
- c) Individuazione dei procedimenti e dei relativi responsabili
- d) Analisi ed individuazione dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture.

4. Il personale dipendente dell'Unione, viene inquadrato nell'ambito del contratto dei dipendenti degli EE.LL sia per la parte economica che per la parte normativa.

5. Le spese per il personale trasferito o posto in comando o distacco dai comuni associati all'Unione, e quindi le somme corrispondenti al loro sostentamento iscritte nei bilanci dei comuni associati stessi, sono trasferite nella misura e negli importi dei bilanci preventivi assestati di ciascun comune, al 31 Dicembre 2015 al fine di finanziare l'organico del personale dell'Unione dei Comuni preposto alla gestione delle funzioni fondamentali trasferite all'Unione stessa. Le spese relative al personale già facente capo all'Unione ed eventuali nuove assunzioni o maggiori spese relative al personale impiegato dall'Unione verranno ripartite secondo i criteri di cui alla tabella "A".

6. La dotazione organica è pari alla dotazione organica dei comuni associati compresa la percentuale di utilizzo degli addetti ai servizi demografici per le funzioni fondamentali di cui al presente statuto.

CAPO II ORGANI BUROCRATICI

Art. 24 – Il segretario

1. Il segretario è nominato dal presidente dal quale dipende funzionalmente. Viene scelto tra i segretari dei comuni facenti parte dell'Unione.

2. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'ente. Sovrintende all'attività dei funzionari e ne coordina l'attività, con poteri di sostituzione in caso di inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.

3. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni conferite dal presidente, fatte salve quelle gestionali assegnate al direttore generale, qualora nominato.

Art. 25 - il Vice Segretario

1. Il Presidente può nominare il Vice Segretario, scegliendolo tra i dipendenti apicali.
2. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di sua assenza o impedimento, ovvero a seguito di dimissioni del medesimo o revoca da parte del presidente ed in attesa di nuova nomina.

Art. 26 – I responsabili di servizio

1. I responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni loro preposte, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione.
2. Ai responsabili dei servizi compete, in base alla legge ed al complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorchè tale attività non si è espressamente riservata, dalla legge e dallo statuto, ad altri organi dell'ente.
3. I responsabili preposti ai singoli servizi dell'ente rispondono tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.
4. Il conferimento della posizione organizzativa avviene con decreto del presidente per una durata non superiore alla durata del suo mandato

Art. 27 – Designazioni, durata in carica e revoca di rappresentanti dell'Unione in organi esterni

1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal consiglio, il presidente nomina i rappresentanti dell'Unione in organi di società partecipate e di altri enti, i quali relazionano periodicamente al consiglio.
2. I rappresentanti dell'Unione in società di capitali ed in altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del presidente che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.
3. Qualora non osservino gli indirizzi definitivi dall'Unione o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con provvedimento motivato dal presidente, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
4. Gli stessi rappresentanti sono dichiarati decaduti dall'incarico, da parte del presidente, quando siano intervenute, successivamente alla nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina. Devono, altresì, essere dichiarati decaduti quando, verificata l'esistenza di cause di incompatibilità all'incarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per rimuovere tali cause.

CAPO III I CONTROLLI INTERNI

Art. 28 – Principi generali del controllo interno

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, l'ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:
 - a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;

- b) controllo interno di regolarita' contabile, per garantire la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile;
- c) controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nell'ambito di una corretta gestione delle risorse pubbliche;
- d) controllo per la valutazione del personale, per l'erogazione dei compensi accessori collegati alle funzioni per l'accertamento di eventuali responsabilita'.

Art. 29 – Controllo interno di regolarita' contabile

1. Al controllo di regolarita' contabile provvede il responsabile dei servizi finanziari. Il suddetto controllo e' funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento all'andamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata.
2. L'ente e' tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
3. Il regolamento di contabilita' disciplina tempi e modalita' del controllo, con l'applicazione dei principi dettati dall'ordinamento.

Art. 30 – Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare l'uso delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualita' e quantita' dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalita' dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. La funzione del controllo di gestione e' assegnata al Nucleo di Valutazione o ad un collegio di esperti nominati dal presidente che si avvale della collaborazione dei responsabili di servizio e della struttura operativa dei servizi finanziari.
3. Le modalita' di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione della relazione a chiusura dell'esercizio, sono disciplinati dal regolamento.

Art 31 – Controllo per la valutazione del personale

1. Le prestazioni dei responsabili di servizio, nonche' i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnati sono soggetti a valutazione.
2. Apposito nucleo di valutazione, composto da tre esperti nominati dal presidente su proposta della Giunta, annualmente verifica, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dell'attivita' amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della Giunta.
3. Ai componenti del nucleo puo' essere affidato, con lo steso atto di nomina, il controllo di gestione.
4. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici accessori che la legge o i contratti collettivi subordinano a procedure valutative.
5. Il procedimento di valutazione e' improntato, in generale, ai principi e alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a) conoscenza dell'attivita' del valutato;
 - b) partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dell'interessato, qualora il giudizio non sia positivo.
6. La procedura di valutazione e' propedeutica all'accertamento delle responsabilita' dei responsabili di servizio, disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilita' di revoca dell'incarico.

Art. 32 – Controllo e pubblicità degli atti monocratici

1. Le determinazioni dei responsabili di servizio che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario.
2. Le determinazioni sono sottoposte al regime di pubblicazione previsto per le deliberazioni dell'ente.

Art. 33 – Organo di revisione dei conti

1. Secondo il disposto dell'art. 234 del TUEL, comma 3, il revisore del conto è nominato dal Consiglio dell'Unione, previa estrazione a sorte elettronica effettuata dalla competente Prefettura. Il Revisore del Conto è il revisore dell'Unione e dei Comuni associati, che gradualmente verranno assegnati al Revisore del conto unico nominato dal Consiglio.
2. Le modalità di nomina, la durata in carica, la revoca e decadenza sono disciplinati dall'ordinamento degli Enti Locali.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio dell'Unione nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, con relazione allegata al conto consuntivo
4. Esercita inoltre ogni altra attività attribuitagli dai regolamenti, e all'uopo può accedere ad ogni atto connesso alle competenze.
- 5 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 239, comma 6 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., al revisore dei conti potranno essere attribuiti ulteriori ampliamenti delle funzioni lui affidate.

TITOLO IV FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 34 – Principi generali

1. L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale, allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblica da essa gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.
2. A questo scopo l'attività dell'ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi.

Art. 35 – Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri enti pubblici, il presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'operata, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'accordo. L'accordo è stipulato dal Presidente.
2. L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrari atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all'accordo.
3. Per quanto non incompatibile, si applica l'articolo 34 del TUEL 18/8/2000, n. 267.

TITOLO V PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.36 - Associazionismo e partecipazione

1. L'Unione valorizza le libere forme associative senza finalità di lucro di cittadini e promuove gli organismi di partecipazione all'amministrazione locale previsti dalla legge.
2. L'Unione, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultarne le associazioni rappresentative, nonché i soggetti portatori di interessi diffusi relativi all'atto de quo.

Art. 37 - Istanze, petizioni e proposte

1. Chiunque abbia interesse può rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività di amministrazione.
2. Gli organi competenti per materia si pronunciano entro centoventi giorni dal ricevimento e trasmettono l'esito al proponente ovvero primo firmatario. Il silenzio equivale a rigetto.

Art. 38 - Accesso agli atti amministrativi

1. Ai fini di assicurare la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa è riconosciuto a chiunque abbia interesse il diritto di accesso agli atti dell'Unione, nei limiti e con le modalità previsti dalla Legge.
2. Lo status di cittadino residente nell'unione costituisce titolarità di interesse giuridicamente rilevante.

Art. 39 - Partecipazione al procedimento

1. L'ente comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi di legge.
2. I portatori di interessi cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento possono intervenire nel procedimento, secondo le modalità previste dal relativo argomento.
3. Nello svolgimento della propria attività l'Unione utilizza ogni strumento di semplificazione previsto dalla Legge.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Modifiche allo statuto

1. Le modifiche del presente statuto sono deliberate con le maggioranze e le modalità previste dalla legge.
2. Lo Statuto entra in vigore dopo le pubblicazioni di rito previste dalla legge in materia di Enti Locali.

ALLEGATO A)
**CRITERI PER IL RIPARTO DELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI
 CONFERITE ALL'UNIONE**

(Art 3 comma 8 con riferimento alle funzioni e/o servizi esercitati dall'Unione di cui all' art. 1)

FUNZIONI	POPOLAZIONE %	TERRITORIO %	SERVIZI RESI %
catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato ai sensi della normativa vigente,	50%	50%	
organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;		20%	80%
edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;			100%
organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile, e controllo,	50%	50%	
pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;	50%	50%	
organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani nonché la riscossione dei relativi tributi;			100%
servizi statistici	50%	50%	
attività di pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;	50%	50%	
polizia municipale e polizia amministrativa locale		20%	80%
Sportello Unico per le Attività produttive	10%		90%
Centrale Unica di Committenza			100%

Per la parte riguardante gli investimenti, opere pubbliche, manutenzione straordinaria ricadenti nelle funzioni trasferite, le stesse sono nel periodo transitorio di avvio della gestione associata delle funzioni fondamentali in capo all'Unione, direttamente finanziate con i fondi trasferiti dai singoli comuni al bilancio dell'Unione.
 A regime, le fonti di finanziamento saranno introitate direttamente dall'Unione e da questa destinate, agli investimenti da realizzarsi sui singoli territori comunali in base alle rispettive entrate comunali.